

**CONVENZIONE DI DOTTORATO DI RICERCA
POSTO ATTIVATO PER CANDIDATI DIPENDENTI DI IMPRESE O DI
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE CHE PREVEDANO IL
MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO STIPENDIALE**

(ai sensi degli articoli 7, comma 3, lettera e) del Regolamento di Ateneo per i corsi di Dottorato di Ricerca)

CONVENZIONE

tra

L'Università degli Studi di Brescia, Codice Fiscale 98007650173 - Partita IVA 01773710171, con sede in Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia (PEC: ammcentr@cert.unibs.it), rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Maurizio Tira, d'ora in avanti denominata UNIVERSITÀ;

e

(La SOCIETÀ/L'ENTE) _____
(Codice Fiscale _____, P.IVA. _____),
con sede in _____,
PEC _____
nella persona del Sig. _____, nato a _____ il _____
in qualità di _____, d'ora in avanti
denominata "SOCIETÀ/L'ENTE"

premesso che

- il combinato disposto del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 e D.M. 22 marzo 2022, n. 301 prevede la possibilità di attivare posti per l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca per dipendenti di Imprese o di amministrazioni pubbliche e private che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale, ammessi al Dottorato a seguito del superamento della relativa selezione;

considerato che

- l'Università ha istituito per il XXXVIII ciclo, a.a. 2022/2023, tra gli altri, il Corso di Dottorato di Ricerca in _____, individuato per il presente accordo;

- la Società / l'Ente individua come primario interesse che uno o più lavoratori dipendenti, particolarmente motivati a sviluppare ulteriormente la propria istruzione e formazione alla ricerca multidisciplinare conservando il proprio posto di lavoro e stipendio, possano formarsi, sviluppare e completare una ricerca, conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca;

- la Società / l'Ente è interessata ad attivare presso l'Università n. _____ posizioni di Dottorato Industriale per l'anno accademico 2022/2023, ciclo XXXVIII dichiara di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato, di non avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. L.vo. n.82/2005 e s.m.i.).

Il presente Accordo - redatto in un unico esemplare originale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell'ultimo firmatario.

cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dal D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);

- i candidati per i posti attivati per dipendenti di imprese o degli enti convenzionati che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale seguono le norme generali per l'ammissione e la frequenza ai corsi di Dottorato di Ricerca offerti dall'Università, così come previsto dal Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. 29 marzo 2022, n. 294 e s.m.i.;

- l'Università si impegna a definire per il dottorando un Progetto Formativo Individuale di Dottorato, condividendolo con l'impresa o l'ente convenzionato, la cui durata sarà non inferiore a 3 anni e che dovrà essere sottoscritto entro e non oltre l'inizio dei corsi di Dottorato di Ricerca per il 1° a.a. 2022/2023;

si conviene quanto segue:

- le Parti si impegnano ad attivare e a garantire il funzionamento di n. _____ posto/i per dipendenti di imprese o degli enti convenzionati che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale per il Corso di Dottorato di Ricerca in _____, XXXVIII ciclo, a.a. 2022/2023;

- il candidato per il/i posto/i per dipendenti di imprese o degli enti convenzionati che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale, se ritenuto idoneo come da procedure stabilite nel bando di concorso per l'ammissione al Dottorato di Ricerca, dovrà effettuare l'iscrizione al Corso di Dottorato di Ricerca come studente senza beneficio di borsa di studio;

- il Dottorando conserverà lo stipendio percepito dal proprio datore di lavoro;

- il percorso è seguito da due Supervisor, uno formativo universitario e uno in impresa / ente convenzionato;

- il dottorando per il/i posto/i per dipendenti di imprese o degli enti convenzionati che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale svolgerà le attività previste dal Progetto Formativo Individuale di Dottorato concordato tra le parti; le attività di ricerca potranno essere svolte presso la Società / l'Ente e/o presso l'Università secondo un calendario temporale concordato dai Supervisor, in accordo con il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca e inserito nel Progetto Formativo Individuale, di cui è parte integrante. Il calendario temporale potrà essere modificato su accordo di entrambe le parti almeno con un mese di anticipo dalla sua applicazione;

- qualora il percorso formativo congiunto richieda l'impegno di risorse del Dipartimento di afferenza del Corso di Dottorato di Ricerca e/o investimenti per lo sviluppo della ricerca, tale attività dovrà essere regolamentata da un contratto di ricerca tra la Società/l'Ente e il gruppo di ricerca responsabile dell'attività del dottorando presso il Dipartimento, come da Regolamento di Ateneo Conto Terzi, emanato con D.R. 26 luglio 2019, Repertorio n. 613/2019, Prot. n. 207342;

- le Parti si impegnano, per gli aspetti di propria competenza, al rispetto delle modalità didattico – organizzative che saranno definite nel Progetto Formativo Individuale;

- le Parti si impegnano a considerare, come informazioni riservate, tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente convenzione, salva diversa specifica autorizzazione scritta. Le Parti concordano con l'utilizzare tali informazioni riservate solo in

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. L.vo. n.82/2005 e s.m.i.).

Il presente Accordo - redatto in un unico esemplare originale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell'ultimo firmatario.

relazione all'esecuzione della presente convenzione, salvo diverso accordo da formalizzarsi per iscritto. Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente dichiarazione;

- le Parti si riservano di volta in volta, con separati atti o nelle comunicazioni di invenzione, di definire, con riferimento ad eventuali risultati che deriveranno dalle attività condotte dal dottorando, le percentuali di titolarità della proprietà, garantendo comunque al dottorando i diritti ad esso spettanti sulla base dei regolamenti interni dell'Università in materia di proprietà dei risultati delle ricerche. L'Università si impegna a garantire la confidenzialità dei risultati della ricerca per il tempo strettamente necessario per il compimento di eventuali formalità di protezione che richiedano o presuppongano la non pubblicazione degli stessi. È esclusa, in ogni caso, la confidenzialità sull'elaborato finale di tesi del dottorando, salvo l'eventuale stralcio o l'eventuale segretezza di parti dell'elaborato stesso che possano contenere informazioni che, per la natura o la finalità, siano destinate a rimanere confidenziali. Tutte le pubblicazioni scientifiche derivanti dall'attività del dottorando dovranno contenere un riferimento alla Società / l'Ente datore di lavoro. L'utilizzo di eventuali invenzioni realizzate nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione e di cui sia titolare o co-titolare l'Università saranno disciplinate con appositi e separati, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di proprietà intellettuale e delle norme in materia di procedimento amministrativo;

Impegni specifici delle Parti

L'Università s'impegna a:

- individuare un Supervisore formativo universitario;
- approvare e sostenere l'attuazione del Progetto Formativo Individuale, che sarà definito con lo studente e con la Società / l'Ente datore di lavoro, per il conseguimento del titolo entro l'arco temporale definito;
- sostenere quanto previsto nel contratto e nel Progetto Formativo Individuale (generale e di dettaglio), mettendo a disposizione del Dottorando gli strumenti, le competenze didattiche e tutoriali e le modalità formative adeguate a consentire e valorizzare l'apprendimento in condizione lavorativa;
- tenere a proprio carico, in caso di mancato conseguimento del titolo entro i termini previsti, le necessarie azioni di sostegno didattico e tutoriale per l'eventuale periodo di proroga concordato.

L'Ente/la Società s'impegna a:

- individuare un Supervisore in impresa / ente convenzionato;
- agevolare, nel rispetto dei vincoli contrattuali in relazione all'organizzazione e all'orario di lavoro, l'organizzazione didattica che sarà definita nel Progetto Formativo Individuale, la frequenza da parte del Dottorando delle attività didattiche e delle attività di ricerca nonché l'assolvimento dei relativi impegni;
- corrispondere all'Università un importo pari a € 1.500,00 annui, per un massimo di 3 annualità quale contributo alle spese generali. Il versamento degli importi come sopra determinati dovrà essere effettuato attraverso il sistema denominato PagoPA dell'Università degli Studi di Brescia, mediante avviso di pagamento che sarà trasmesso dalla Segreteria amministrativa competente dell'Università degli Studi di Brescia;
- favorire i contatti tra Supervisore formativo e Supervisore in impresa / ente convenzionato ai fini della migliore conciliazione tra esigenze organizzative didattiche e attività lavorativa;

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. L.vo. n.82/2005 e s.m.i.).

Il presente Accordo - redatto in un unico esemplare originale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell'ultimo firmatario.

- tenere a proprio carico, in caso di mancato conseguimento del titolo entro i termini previsti, le necessarie azioni di tutoraggio aziendale per l'eventuale periodo di proroga concordato;

L'Università è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (*General Data Protection Regulation*, a seguire: GDPR), verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, comunque, soggetta a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13-14.

I dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Titolari autonomi del trattamento dei dati sono il Responsabile Protezione Dati (RPD o *Data Protection Officer - DPO*) tempo per tempo nominato per i Finanziatori e, per l'Università il DPO previsto per quest'ultima dal Legale Rappresentante, secondo quanto indicato <https://www.unibs.it/privacy>.

Il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è individuato nel soggetto che ospita il Dottorando. Il personale delle Parti e i Dottorandi sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorato, osservando quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare gli obblighi dell'art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante.

La presente convenzione ha decorrenza e durata pari a quella del Corso di Dottorato di Ricerca in oggetto e viene risolta, ai sensi dell'art. 1353 c.c., nel caso di:

1. mancata attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in _____, ciclo XXXVIII, a.a. 2022/2023;
2. mancato avvio del bando di concorso per l'ammissione al predetto Corso di Dottorato;
3. assenza di candidature al bando di concorso per l'ammissione al predetto Corso di Dottorato;
4. inidoneità di tutti i candidati per l'accesso al predetto Corso di Dottorato;
5. dimissioni volontarie o risoluzione del rapporto di lavoro dipendente del Dottorando Industriale.

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per ogni eventuale ulteriore controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il foro di Brescia.

La Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed dell'art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese sono a carico della parte che richiede la registrazione, con il pagamento dell'imposta in misura fissa. La convenzione è inoltre soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto in maniera virtuale dall'Università degli Studi di Brescia, autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 3237 del 12.01.2017. Il Finanziatore si impegna a corrispondere all'Università, dopo la sottoscrizione del presente contratto, un importo pari alla metà dell'imposta dovuta.

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. L.vo. n.82/2005 e s.m.i.).

Il presente Accordo - redatto in un unico esemplare originale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell'ultimo firmatario.

La presente convenzione, redatta in duplice copia solamente se la firma è autografa, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Brescia, li

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
IL RETTORE

LA SOCIETA' / L'ENTE

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. L.vo. n.82/2005 e s.m.i.).

Il presente Accordo - redatto in un unico esemplare originale - è sottoscritto con firma digitale e ha decorrenza dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell'ultimo firmatario.